

STATUTO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI PILATES IN ITALIA

ART. 1. DENOMINAZIONE

È costituita un'Associazione professionale a carattere nazionale, nel rispetto delle vigenti normative, denominata **"Associazione Professionisti Pilates in Italia"**. La denominazione, oltre che per esteso, potrà essere utilizzata, con valenza interna ed esterna, in forma abbreviata con la seguente sigla **A.P.P.I.** oppure **APPI**.

L'Associazione è retta dal presente Statuto, dal Regolamento Interno, dal proprio Codice Deontologico e dalle norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alla **Legge 14 gennaio 2013 n. 4** e successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione non ha fine di lucro, ha carattere di Associazione apolitica, aconfessionale, ispirata a principi di professionalità, meritocrazia, deontologia, trasparenza delle attività e degli assetti associativi ed intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

ART. 2. FINALITA' E OGGETTO

L'Associazione nasce dalla volontà dei professionisti specializzati nella disciplina, originariamente chiamata "Contrology", ideata senza alcuna base scientifica, da Joseph Hubertus Pilates agli inizi del '900, di tutelare il patrimonio filosofico e culturale da lui creato, nonché la crescita quantitativa e qualitativa dei suoi associati con l'obiettivo principale di favorire la sua riconoscibilità sul territorio e il riconoscimento giuridico della figura del professionista di Pilates.

L'associazione, a carattere professionale di natura privatistica, **è fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva** e persegue il fine di valorizzare le competenze degli associati, tenuti a rispettare il codice deontologico dell'Associazione, ispirato ai principi etici di moralità, competenza, correttezza, rigore ed indipendenza professionale; l'associazione ha il compito di elaborare protocolli di correttezza e di qualificata pratica professionale, nell'interesse dei clienti e garantire il rispetto da parte di tutti gli associati delle regole deontologiche adottate in modo da agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, il tutto anche ai sensi e per gli effetti della legge 14 gennaio 2013 n. 4 e dei suoi regolamenti attuativi. A tal fine, l'associazione non solo, adotta il suddetto codice

deontologico, che prevederà sanzioni disciplinari in caso di violazioni del medesimo, ma promuove, altresì forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui **l'attivazione di uno sportello di riferimento per il consumatore**, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti e anche per inviare all'associazione segnalazioni di comportamenti contrari allo spirito della associazione stessa e non rispettosi del codice deontologico dell'associazione nonché per ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli associati.

L'associazione opera nell'ambito dei suddetti principi fondamentali ed in particolare si propone di:

- tutelare i professionisti di Pilates che abbiano seguito corsi di formazione professionale riconosciuti e approvati dall'Associazione e/o dagli organismi nazionali ed internazionali competenti;
- tutelare i professionisti di Pilates che, dopo minimo 15 anni di esperienza e corsi di formazione idonei, decidano di dedicarsi alla formazione di nuovi insegnanti attraverso corsi di formazione professionale della durata minima di tre anni, come meglio specificato nel Regolamento Interno e nel Regolamento di approvazione delle scuole
- sviluppare e promuovere la disciplina Pilates attraverso la diffusione della formazione di base, anche erogata dagli associati nel rispetto del Regolamento interno, del regolamento di approvazione delle scuole e dei principi etici e deontologici;
- promuovere il confronto, lo scambio di esperienze professionali e la collaborazione tra gli iscritti nell'ambito di un approccio interdisciplinare;
- promuovere la **formazione permanente** dei propri associati, al fine di favorire lo scambio di esperienze e conoscenze tendenti a migliorarne la preparazione professionale e l'aggiornamento continuo. A tal fine promuove e/o organizza incontri, seminari, convegni, stage e ogni altra forma di studio, ricerca, pratica finalizzata per migliorare la qualità dei servizi forniti ai consumatori, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, il tutto purché non in contrasto con le attività dei singoli associati;
- assistere i propri associati nello sviluppo delle loro problematiche professionali, promuovere e supportare ogni iniziativa diretta alla tutela della figura professionale del professionista di Pilates; curare i rapporti con altre Organizzazioni similari, regionali, nazionali ed internazionali, potendo la stessa Associazione affiliarsi, intrattenere rapporti o affiliare altre organizzazioni nazionali, europee e/o internazionali
- intrattenere legami e scambi culturali con altre associazioni nazionali, europee e internazionali ovvero organizzazioni

internazionali, costituite o costituende, che perseguano scopi affini o similari; costituire organismi con altre Associazioni che abbiano obiettivi affini, quali il miglioramento della qualità della vita e del benessere delle persone, nonché partecipare e collaborare con altri enti che perseguono attività non lucrative;

- promuovere e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini statutari;

- tutelare gli interessi di tutti gli Associati, compresa **l'attività di rappresentanza** degli Associati in tutte le sedi sociali, amministrative, politiche ed istituzionali a livello nazionale ed internazionale, nei limiti della normativa vigente, anche promuovendo nelle sedi opportune il riconoscimento giuridico della disciplina Pilates;

- rilasciare **l'Attestato di Qualità e Qualificazione professionale dei servizi erogati dagli associati**, nel rispetto della l. n. 4/2013. L'associazione potrà rilasciare, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 4/2013 (artt. 4, 7 e 8) e s.m.i., all'associato una attestazione formale della avvenuta iscrizione all'associazione stessa nonché una attestazione in ordine al possesso dei requisiti individuali e delle qualifiche professionali, che recherà, altresì, il numero di iscrizione all'elenco degli associati, l'indicazione dei termini di scadenza dell'attestazione e delle modalità di rinnovo della stessa; recherà, altresì le informazioni relative all'accesso allo sportello per gli utenti, le modalità la durata ed i termini di rilascio e di revoca dell'attestazione, disciplinati dal regolamento dell'associazione.

- promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e di sorveglianza sui criteri di valutazione e di rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali;

- perseguire le finalità associative anche mediante attività editoriali, sia attraverso il settore della carta stampata che in tutti gli altri settori della comunicazione; pubblicare un bollettino informativo periodico, testi, libri, pubblicazioni periodiche, opere multimediali, e quanto altro utile alla promozione della disciplina e alla formazione professionale degli insegnanti; curare l'edizione, la traduzione o la sponsorizzazione di opere relative all'insegnamento della disciplina Pilates; promuovere l'eventuale realizzazione di un centro culturale e di ricerca e di una biblioteca;

- partecipare a bandi e concorsi che possano essere utili alla salvaguardia della figura del professionista di Pilates e alla sua diffusione o che possano risultare produttive per gli Associati sul piano dell'esercizio della professione;

- stipulare convenzioni con compagnie assicurative al fine di fornire a tutti gli associati una copertura assicurativa RCT responsabilità civile terzi adeguata.

- stipulare convenzioni con aziende nazionali o internazionali al fine di ottenere vantaggi economici per i propri associati.

L'Associazione potrà agire in giudizio a tutela dei diritti e degli interessi dei propri Associati, sia in proprio sia per svolgere azioni di concerto con i propri Associati e/o con altre Associazioni del settore e ciò, sia in via cumulativa che disgiuntiva.

Rimane fermo che **l'Associazione non persegue fini di lucro e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali**; ogni attività dell'associazione verrà in ogni caso svolta nel rispetto della normativa dettata per gli iscritti ad Albi, Ordini e Collegi Professionali e con esclusione di tutte le attività riservate.

ART. 3. DEFINIZIONE ATTIVITA' PROFESSIONALE

A. DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA PILATES

Pilates è una disciplina filosofica del movimento ideata, senza alcuna base scientifica, da Joseph Hubertus Pilates agli inizi del 900.

Pilates la chiamò "Contrology" cioè arte del controllo.

La mente comanda e controlla attraverso il respiro i movimenti in una sequenza programmata e ritmata, ottenendo una coordinazione completa di corpo, mente e spirito. Questo approccio riflette le pratiche orientali che promuovono la consapevolezza del sé e sviluppa energie positive sia a livello mentale che fisico.

Il benessere psico fisico che deriva dalla pratica, sia eseguita a livello individuale che di gruppo, permetterà all'individuo di sviluppare un percorso di consapevolezza corporea, fondamentale per armonizzarsi con lo spazio che lo circonda.

La percezione che si acquisisce attraverso una corretta ed equilibrata stimolazione neuro muscolare svilupperà una capacità di consapevole autocorrezione.

La filosofia alla base del Pilates, infatti, sostiene il raggiungimento di un equilibrio tra forza e flessibilità, principi assimilabili alle filosofie orientali che promuovono l'armonia tra gli opposti nonché del principio greco molto apprezzato da Joseph Pilates del "non troppo e non troppo poco". Inoltre, Pilates incoraggia un percorso di miglioramento continuo, in cui l'individuo diventa più consapevole dei propri limiti e progressi. Questo è in linea con molte filosofie che pongono l'accento sull'autoconsapevolezza come strumento di crescita personale e sviluppo spirituale.

La filosofia di Joseph Pilates, infine, pone grande enfasi sul controllo dei movimenti e sul mantenimento di un ritmo costante. Questa attenzione al controllo e alla precisione dei movimenti richiama concetti filosofici legati alla maestria di sé e alla capacità di dominare le proprie azioni.

I movimenti lenti e fluidi della disciplina, favoriti da una respirazione consapevole consentono di veicolare energia e infondere serenità e leggerezza nella mente.

Il tutto si traduce poi nell'acquisizione di una postura corretta che faciliterà le azioni quotidiane, un miglioramento

globale della salute percepita e il benessere generale anche da un punto di vista dei rapporti sociali.

B. DEFINIZIONE DEL PROFESSIONISTA

Il professionista di Pilates è colui che, dopo un percorso formativo specialistico, applica le idee filosofiche e gli insegnamenti teorici e pratici, sviluppati nel corso del 1900 da Joseph Hubertus Pilates, nato in Germania nel 1883 e morto negli Stati Uniti nel 1967.

Il professionista di Pilates, inoltre, è colui che conosce, usa e insegna l'utilizzo dei grandi apparatus inventati dallo stesso Joseph Hubertus e alcuni da Clara Pilates, nonché tutto il repertorio di movimenti da lui creati e denominati "Contrology".

Il professionista di Pilates svolge l'attività professionale prevalentemente in uno **"Studio Pilates"**, ovvero uno **studio professionale**, in cui sono collocate tutti o parte degli apparatus tipici della disciplina, per lo svolgimento di lezioni individuali e di gruppo, nonché piccoli strumenti, originali e no, adeguati alla disciplina.

Il Professionista di Pilates opera nel settore motorio delle discipline derivanti da espressioni filosofiche dell'individuo, avendo come scopo primario il benessere psicofisico dell'utente, di cui si occupa di migliorarne la salute globale e l'energia vitale. Gli ambiti nei quali può essere collocato sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello coreutico, quello sportivo, quello della post riabilitazione, quello del wellness olistico. Lo stesso può collaborare con altre figure professionali al fine di migliorare il recupero funzionale post-traumatico dell'utente, nel rispetto delle professioni ordinistiche e delle diverse competenze.

C. PRE REQUISITI FORMALI

Il professionista di Pilates deve avere una o più tra le seguenti formazioni formali di base:

- Laurea in scienze motorie o diploma Isef;
- Titolo Accademico (Accademia Nazionale di Danza); o equivalente titolo erogato da ente lirico
- Laurea in Medicina e/o in Fisiatria, Laurea e/o diploma in materie affini, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Fisioterapia, Massoterapia, Osteopatia, e altri titoli equipollenti;
- scuola secondaria di secondo grado e comprovata esperienza in campo motorio e/o coreutico e/o esperienza comprovata nella disciplina previa valutazione curriculare sul percorso formativo in ambito anatomico da parte del Consiglio Direttivo di codesta associazione.

D. REQUISITI NON FORMALI

Il professionista di Pilates deve:

- conoscere tutto il repertorio Matwork e il repertorio su tutti o parte degli apparatus ideati da Joseph Pilates: Universal Reformer, Cadillac, High Chair (aka Electric Chair),

Wunda Chair, Arm Chair (aka Baby Chair), Ladder Barrel (aka Big Barrel), Spine Corrector, Small Barrel, Ped o pull (aka Pedi pull or pedi pole), Guillottine (aka Tower or Gym in a doorway) - conoscere in tutto o in parte l'uso dei piccoli strumenti originali e no, tra cui: Foot corrector, Toe Stretcher, 2by4, Neck detender, Breath-a-cizor, Finger stretcher, Sand bag, Posture bar, magic circle ed il loro inserimento in un programma di Pilates Matwork e/o di Pilates Comprehensive, come meglio indicato nel Regolamento interno;

- conoscere anatomia, fisiologia e biomeccanica applicata alla disciplina

- aver completato il percorso formativo professionale così come stabilito nel regolamento interno di questa associazione. I requisiti di cui al presente articolo saranno meglio dettagliati nel regolamento interno

ART. 4. SEDE

La sede legale dell'Associazione è ubicata nel comune di Roma Via Antongiulio Barrili n. 40 cap 00152

Il Consiglio Direttivo può deliberare lo spostamento della sede legale in altro luogo purché nel comune di Roma, così come può istituire una differente sede operativa. L'associazione opera su tutto il territorio nazionale ed il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi locali in altre località in Italia e all'estero, definendone le modalità operative.

Ogni variazione della sede legale non comporterà la modifica del vigente Statuto, stante l'obbligo di notifica alla Pubblica Amministrazione dell'avvenuta variazione della sede.

ART. 5. FILIALI

L'Associazione potrà creare delle filiali su base regionale, interregionale e provinciale: la regolamentazione sulla composizione e sui rapporti tra la sede centrale e le filiali avverrà sulla base di un apposito Regolamento da approvare in sede di Assemblea. In ogni caso le filiali dovranno uniformarsi alle linee guida, per lo svolgimento della loro attività, definite dalla sede centrale.

ART. 6. DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo lo scioglimento deliberato dall'assemblea o per impossibilità del conseguimento degli scopi associativi.

ART. 7. ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri che s'impegnino all'attuazione dei programmi statutari, siano in regola col versamento delle quote annuali di iscrizione e che rispettino i requisiti stabiliti nel Regolamento interno.

Gli Associati si dividono in: Fondatori, Ordinari ed Onorari. I Fondatori sono le persone fisiche che sottoscrivono l'atto costitutivo. Gli Associati Fondatori possiedono i diritti degli Associati Ordinari e ad essi vengono equiparati.

Gli Associati Ordinari dell'associazione sono le persone, fisiche e giuridiche, che condividono gli ideali dell'associazione, sono interessati alla realizzazione delle sue finalità e che sono in possesso dei requisiti e delle caratteristiche professionali indicate nel presente Statuto e nel Regolamento dell'associazione. Essi hanno tutti pari diritti di voto e sono obbligati al versamento della quota associativa annuale, da corrispondere per la prima volta al momento della ammissione in associazione. Le quote sono intrasferibili e non sono rivalutabili.

Gli Associati Onorari sono le persone fisiche in possesso di nota e manifesta competenza professionale in ambito internazionale. I soci Onorari sono proclamati dal Consiglio direttivo, con voto non inferiore al 75% (settantacinque per cento) dei membri in carica - il voto può essere espresso anche per delega conferita ad altro componente del Consiglio Direttivo. Essi possono partecipare alle attività dell'associazione ma non possono ricoprire cariche associative se non onorifiche o per la promozione di eventi.

L'Assemblea può istituire altre categorie di Soci.

Il Regolamento può articolare in dettaglio tali categorie per rappresentare specifiche professionalità, esperienze, aree di interesse e territori.

ART. 8. DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione. Tutti coloro che vogliono essere ammessi a far parte della associazione devono presentare una domanda scritta di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo, con indicazione delle proprie generalità, delle proprie caratteristiche professionali e precisando di condividere gli scopi e le finalità dell'associazione. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla domanda di ammissione con delibera, con precisazione che l'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto dal Consiglio Direttivo stesso.

Tutti gli associati devono:

- comprovare il proprio **stato professionale**, presentando idonea documentazione probatoria;
- impegnarsi in un **continuo aggiornamento professionale** ed a rispettare lo Statuto, il codice deontologico ed il Regolamento interno dell'associazione;
- **rispettare le deliberazioni e le decisioni** assunte dagli organi della associazione;
- **informare l'utenza** in merito al proprio numero di iscrizione all'interno dell'associazione;
- **versare la quota associativa**.

Il comportamento di ogni associato sia nei confronti degli altri associati sia al di fuori dell'Associazione dovrà conformarsi ai principi di **correttezza professionale**, come meglio indicato nel Codice Deontologico dell'Associazione.

Gli associati ordinari, oltre al diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione, vantano i seguenti diritti, come previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto:

- a) diritto di voto nelle sedute assembleari;
- b) diritto di eleggere gli organi sociali;
- c) diritto di essere eletti quali membri degli stessi organi sociali;
- d) diritto di ricevere informazioni.

Tutti gli associati hanno diritto di accesso, con spese a proprio carico: - ai documenti dell'Associazioni; - alle delibere assembleari; - ai bilanci e rendiconti; - ai libri dell'Associazione.

L'ammissione e la permanenza nell'Associazione degli associati ordinari è subordinata al possesso di una copertura assicurativa (ad esempio polizza di assicurazione contro i Rischi della Responsabilità civile verso Terzi, RCT) personale o fornita dalla associazione.

ART. 9. RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato ha diritto a recedere in ogni momento dal rapporto associativo mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi informatici idonei a dare prova dell'avvenuto ricevimento (a mezzo pec posta elettronica certificata)

La qualifica di associato si perde per decesso, per recesso come sopra comunicato, per morosità nel versamento della quota associativa o per indegnità anche in caso di violazione delle norme statutarie, regolamentari e deontologiche. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo mentre l'indegnità dall'Assemblea. In aggiunta a tali comportamenti che determinano l'esclusione, l'Assemblea degli Associati, su proposta della Commissione Disciplinare e sentito il Consiglio Direttivo, delibera l'esclusione degli associati nel caso delle violazioni più gravi previste nel Codice Deontologico.

La Commissione Disciplinare, su richiesta del Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione, censura o avvertimento dell'Associato che si sia reso responsabile di una violazione del presente Statuto e/o del Regolamento Interno e/o del Codice Deontologico ovvero che sia moroso. La Commissione Disciplinare assume la decisione in merito dopo aver udito le ragioni dell'interessato. La decisione finale della Commissione Disciplinare è vincolante ed inappellabile.

Il recesso, la sospensione e l'esclusione non danno diritto alla ripetizione delle quote associative versate, né comportano rinuncia da parte della Associazione a percepire quelle ancora dovute, né attribuiscono alcun diritto all'associato receduto, sospeso o escluso sul fondo comune.

Nel caso di recesso dal rapporto associativo o di esclusione per qualsiasi ragione, l'associato decadrà automaticamente

dalla facoltà di utilizzare l'Attestato di qualità eventualmente rilasciato dall'Associazione.

ART. 10. PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE

L'esclusione dell'Associato è deliberata a maggioranza semplice dall'Assemblea degli Associati sulla base di una relazione scritta redatta dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea assume la decisione in merito dopo aver udito le ragioni dell'interessato. L'esclusione dell'associato deliberata dall'Assemblea deve essere comunicata all'interessato da parte del Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo pec (posta elettronica certificata) assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

ART. 11. QUOTE D'ISCRIZIONE

L'ammontare delle quote d'iscrizione sarà determinato annualmente in via preventiva dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 12. ORGANI

Organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Consiglio Direttivo
3. il Collegio dei Revisori dei Conti e/o il Revisore Unico;
4. la Commissione Disciplinare;
5. il Comitato Scientifico;
6. il Rappresentante di Filiale;
7. il Presidente.

Le funzioni inerenti alle predette cariche sono svolte a titolo gratuito, tranne che per le figure dei Revisori - ed eventualmente della Commissione Disciplinare (cfr. art.24, c.2)- in considerazione della necessaria specializzazione richiesta per tali profili, estranei alla professionalità degli iscritti e/o richiedenti l'iscrizione all'Associazione.

Sono ammessi incarichi professionali retribuiti e/o rimborsi spese ai titolari delle cariche associative purché decisi dal Consiglio Direttivo per attività atte a promuovere, gestire e controllare le attività associative.

La durata dell'incarico degli organi dell'Associazione è stabilita in **4 anni** a partire dal momento dell'elezione.

ART. 13. ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote di iscrizione almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione.

ART. 14. COMPETENZE E QUORUM

L'Assemblea delibera su tutto quanto a lei demandato per legge o per Statuto ed in particolare sono demandate le seguenti funzioni:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo e del bilancio ordinario, predisposti dal Tesoriere e sottoposti all'esame del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore Unico;

- eleggere il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico e la Commissione Disciplinare;
- approvare le linee generali dell'Associazione e le proposte del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla revoca dei membri degli organi sopra citati e sulla esclusione degli associati;
- deliberare sulla misura delle quote annuali;
- deliberare sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approvare i Regolamenti interni dell'Associazione ed il Codice Deontologico;
- deliberare in ordine allo scioglimento della associazione ed alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta trasmessa almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante posta ordinaria o anche tramite mezzi elettronici (posta elettronica o Pec) all'ultimo indirizzo noto al Consiglio Direttivo di ciascun Associato ovvero mediante pubblicazione sul sito internet della Associazione. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati ovvero quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea e può indicare una seconda convocazione fissata per un giorno successivo alla prima. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'associazione purché in Italia.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente; qualora questa carica non sia presente l'Assemblea sarà presieduta dal componente più giovane di età anagrafica del Consiglio Direttivo. Chi presiede l'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio; entrambi sottoscrivono il verbale dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, di persona (in presenza o in forma virtuale attraverso piattaforme predisposte purché sia visibile con la telecamera) o per delega, della maggioranza degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, (in presenza o in forma virtuale attraverso piattaforme predisposte purché sia visibile con la telecamera) salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto e dalla legge. Ogni associato che non possa essere presente ed al di fuori delle ipotesi in cui sia possibile esprimere il voto per via cartacea o elettronica, secondo quanto previsto nel Regolamento, potrà delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea. Ogni associato presente in Assemblea può essere portatore di non più di 10 (dieci) deleghe, la cui validità deve essere verificata dal Presidente dell'Assemblea.

L'assemblea delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti alla riunione.

Per le deliberazioni in ordine alla modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, sia in prima sia in seconda convocazione, si applicano i quorum previsti dall'art. 21 del codice civile.

L'Assemblea opera nei termini e con le modalità di cui al Regolamento, il quale può anche prevedere la possibilità che l'Assemblea abbia luogo con interventi dislocati in più luoghi, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

ART. 15. CONFLITTO DI INTERESSI

Non sono ammessi al voto i soci che abbiano interesse in conflitto in relazione all'argomento oggetto di deliberazione e, in particolare, i soci di cui si debba deliberare l'esclusione o la revoca dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

ART. 16. REVOCA DEGLI INCARICHI

L'Assemblea potrà revocare l'incarico conferito ai membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e/o del Revisore Unico, della Commissione Disciplinare che abbiano violato le norme dello Statuto o dei regolamenti o che si siano resi gravemente inadempienti ai loro compiti.

ART. 17. SOSTITUZIONE

In caso di revoca, dimissioni o morte dei Consiglieri, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e/o del Revisore Unico, dei membri della Commissione Disciplinare, subentreranno in carica, con la stessa scadenza elettorale del Consigliere precedente, il primo dei non eletti alle ultime votazioni. In assenza di nominativi, da parte dei membri degli organismi in cui si è verificata l'assenza, si procederà alla cooptazione del membro che resterà in carica fino alle elezioni da svolgersi alla prima Assemblea utile.

ART. 18. CONSIGLIO DI DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove), sempre in numero dispari, membri eletti dall'Assemblea Generale degli associati tra gli associati aventi diritto al voto; la loro carica ha **durata quadriennale** e potranno essere **rieletti consecutivamente una sola volta**.

Ciascun consigliere avrà diritto esclusivamente al rimborso delle spese anticipate e sostenute per l'espletamento del proprio incarico e debitamente documentate al Tesoriere che provvederà alla liquidazione di detti rimborsi previo consenso del Presidente.

ART. 19. POTERI E COMPITI

Al Consiglio Direttivo sono devoluti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria e di direzione dell'Associazione secondo i principi fissati dallo Statuto e dai regolamenti approvati in conformità al medesimo, salvo quanto riservato dalla legge o dal presente statuto alle competenze dell'Assemblea. In particolare, spettano al Consiglio Direttivo:

1. le deliberazioni di ammissione di nuovi associati sulla base delle domande presentate ai sensi del presente Statuto e del Regolamento interno;
2. l'amministrazione e la gestione del patrimonio e degli aspetti economici e finanziari dell'Associazione;
3. la nomina e l'assunzione del personale ausiliario dell'Associazione;
4. la convocazione dell'Assemblea degli Associati ed il relativo ordine del giorno;
5. la nomina di eventuali responsabili regionali, interregionali e/o provinciali;
6. la nomina dei componenti del Comitato Scientifico;
7. la proposta di modifica dello Statuto e dei regolamenti;
8. la predisposizione del rendiconto consuntivo e preventivo e del bilancio ordinario della associazione e la documentazione tecnica di corredo, da presentare all'Assemblea;
9. l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
10. la determinazione dell'entità della quota associativa annua da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
11. la predisposizione del Regolamento e del Codice Deontologico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà più uno dei consiglieri. In quest'ultimo caso il Consiglio dovrà riunirsi **entro 20 giorni**. Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo di comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica o messaggio SMS o altri mezzi idonei, da inviare a ciascun consigliere almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per ciascuna adunanza. La convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza e l'indicazione dell'ordine del giorno. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Al raggiungimento del quorum minimo sono valide le partecipazioni ai lavori attraverso collegamenti telematici, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di

trattamento degli associati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

ART. 20. CARICHE

Fatta eccezione per il primo Consiglio che sarà eletto in sede di costituzione e le cui cariche saranno conferite in quella sede e fatta eccezione per la carica di Presidente del Consiglio Direttivo che sempre è conferita dall'Assemblea, sarà competenza del Consiglio Direttivo eleggere nel suo seno a maggioranza: a) il Vicepresidente; b) il Segretario; c) il Tesoriere.

a) il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone temporaneamente le funzioni. Può essere delegato dal Consiglio Direttivo all'esercizio di ulteriori specifiche funzioni.

b) il Segretario ha la gestione amministrativa e documentale dell'Associazione, la redazione e conservazione dei verbali delle riunioni, il supporto al Presidente e al Consiglio Direttivo. Può essere delegato dal Presidente a monitorare il pagamento delle quote associative da parte dei soci

c) il Tesoriere è incaricato della gestione economico-finanziaria dell'Associazione: controlla entrate e uscite, cura la redazione del bilancio e mantiene i rapporti con gli istituti di credito. La funzione può essere anche svolta dal Presidente.

ART. 21. PRESIDENTE

Il Presidente ha tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria - salvo quelli delegati dal Consiglio Direttivo ad altri membri dello stesso - dirige i lavori del Consiglio Direttivo ed assicura il funzionamento dell'Associazione, di cui assume anche la rappresentanza in tutti i rapporti giuridici con i terzi.

Egli dura in carica **4 (quattro) anni**, e può essere rieletto consecutivamente una volta.

Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi all'assemblea dei soci

Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest'ultimo è eletto Presidente.

Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni. Può delegare alcune funzioni determinate al Vicepresidente. In caso di revoca, dimissioni o

morte, i poteri a lui spettanti saranno esercitati dal Vicepresidente in via provvisoria, fino alla nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente è il legale Rappresentante dell'Associazione e ad esso spetta, in via generale, il potere di firma.

Può conferire incarichi o deleghe specificandone gli eventuali limiti;

Ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;

Può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;

Nel caso di modifiche statutarie ha facoltà di farsi assistere da un notaio che, in tal caso, assume le funzioni di segretario; Esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

ART. 22. RAPPRESENTANTI DI FILIALE

Il Consiglio Direttivo può nominare, sostituire e revocare Rappresentanti di filiale in ambito regionale, interregionale e/o provinciale, previo parere dell'Assemblea. I Rappresentanti coordinano le attività dell'associazione, la rappresentano nell'ambito del territorio di loro competenza e tengono i rapporti con gli enti pubblici e privati del territorio.

Essi riferiscono al Consiglio Direttivo il quale può, con propria delibera, delegargli il potere di sottoscrivere in nome e per conto della associazione determinati atti, documenti e protocolli di intesa.

Il Rappresentante di filiale dura in carica **4 (quattro)anni** e potrà essere nominato **consecutivamente una sola volta**.

ART. 23. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO

Il controllo sulla gestione contabile della Associazione può essere attribuito, con delibera degli associati, ad un Collegio dei Revisori dei conti oppure ad un Revisore unico. Il Collegio dei Revisori è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dalla Assemblea tra le persone idonee allo scopo, cioè con adeguata esperienza e conoscenza in campo amministrativo e contabile. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita una funzione di controllo amministrativo e contabile a tutela del corretto uso delle risorse dell'associazione e ne riferisce all'Assemblea; ha il compito di esprimere pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale; accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione al bilancio annuale; può in qualunque momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio dei Revisori ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo relative alle approvazioni di spesa. Il Collegio dei Revisori dura in carica **4 (quattro)anni** ed i membri possono essere rieletti **consecutivamente una sola volta**.

In alternativa al Collegio dei Revisori può esser nominato dalla Assemblea un Revisore unico, scelto tra gli iscritti nel registro di revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, con le medesime funzioni ed attribuzioni del Collegio dei Revisori. Il Revisore dura in carica **4 (quattro)anni** e può essere rieletto **consecutivamente una sola volta**.

ART. 24. COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare è costituita a tutela dell'Associazione per illeciti e reati previsti da leggi di pertinenza delle attività dell'Associazione e/o per comportamenti che possano recare grave pregiudizio anche all'immagine della Associazione e dei suoi Associati.

La Commissione Disciplinare è composta da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, su proposta dal Consiglio Direttivo che li sceglie tra gli Associati in possesso dei requisiti per l'incarico; in assenza, **l'incarico verrà conferito a figure professionali esterne**. I membri della Commissione Disciplinare durano in carica **4 (quattro) anni** e possono essere rieletti **consecutivamente una sola volta**.

La Commissione Disciplinare dispone dei poteri di verifica e d'indagine necessari per lo svolgimento delle proprie attività e, sui fatti che ne hanno richiesto l'intervento, effettua relazioni scritte al Consiglio Direttivo ed elabora una relazione scritta da sottoporre all'Assemblea. Fatta eccezione per i casi di esclusione, deliberati dall'Assemblea, la Commissione Disciplinare decide, sentite le parti, *ex bono et aequo*, senza formalità di procedure ed il lodo è inappellabile. La Commissione Disciplinare instaura di propria iniziativa, o su segnalazione del Consiglio Direttivo, il procedimento disciplinare nei confronti dei membri dell'Associazione secondo quanto previsto nello Statuto e dal Regolamento. La Commissione Disciplinare opera nel rispetto dello Statuto e del Regolamento interno dell'Associazione, che ne disciplina le funzioni e le modalità operative.

ART. 25. COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri eletti dal Consiglio Direttivo e dura in carica per **4 (quattro)anni**. La funzione principale del Comitato Scientifico è la promozione attraverso le idee e le attività dei propri membri di ricerche, studi, convegni, seminari al fine di valorizzare le iniziative dell'Associazione. In particolare:

- individua le linee guida per la formazione permanente diretta ed indiretta degli associati, in osservanza di quanto disposto dalla legge n. 4/2013 e successive modifiche;
- consiglia i membri nella stesura dei loro articoli e nell'organizzazione di conferenze, interviste, ecc.;
- promuove studi di ricerca.

ART. 26. PATRIMONIO E FONDO COMUNE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività:

- dalle quote e dai contributi versati dagli associati;
- dagli introiti derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- dalle sovvenzioni e dai frutti prodotti dai beni dell'Associazione;
- da contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- dagli incassi derivati dalla vendita di pubblicazioni sempre nel pieno rispetto delle attività non lucrative dell'Associazione;
- da ogni altra sovvenzione o entrata.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto.

I fondi dell'Associazione eccedenti il fabbisogno corrente potranno essere investiti in strumenti finanziari previa delibera del Consiglio Direttivo. I frutti, a qualsiasi titolo, derivanti da detti investimenti dovranno essere impiegati per attività istituzionali e in ogni caso non potranno mai divenire fonte di distribuzioni, suddivisioni o ripartizioni agli associati o ai terzi.

Durante la vita della Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione agli associati, nonché fondi, riserve, capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 27. CONTABILITÀ E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, quando lo richiedono particolari esigenze, entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura, saranno presentati all'Assemblea degli associati il bilancio consuntivo di esercizio, che sarà redatto con l'osservanza delle norme del codice civile e quello di previsione per l'esercizio successivo.

Il Bilancio d'esercizio ed il Bilancio preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo con l'ausilio del Tesoriere, che fornirà tutti i dati opportuni e necessari in suo possesso.

ART. 28. REGOLAMENTI

Il Consiglio Direttivo cura la redazione di uno o più Regolamenti, di un Codice Deontologico e di un Disciplinare che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea. Tali regolamenti

disciplinano in modo particolareggiato gli argomenti trattati dallo Statuto, con riferimento specifico al funzionamento pratico dell'Associazione, ai principi etici ed a qualsiasi altro argomento inerente la gestione ordinaria dell'associazione.

ART. 29. SCIoglimento

L'Associazione può essere sciolta per i seguenti motivi:

- a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero degli associati indispensabile per il perseguimento dei propri fini e mancata ricostituzione;
- c) delibera dell'Assemblea per ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o dovessero impedirne lo svolgimento dell'attività.

ART. 30. LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori incaricati di procedere all'inventario dei beni e alla liquidazione del patrimonio che, al netto delle passività, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità (anche nel rispetto dell'art. 3 comma 190 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996) salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 31. INCOMPATIBILITA'

Tutte le cariche degli organi sociali elencati all'Art. ~~12~~ 13 sono incompatibili tra loro. L'Associazione si impegna a rimuovere ogni forma di incompatibilità.

ART. 32. NORME GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge, in particolare alla legge n. 4/2013 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e della Unione Europea.

- **STATUTO MODIFICATO DALLA MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI SOCI (133 SOCI, TRA PRESENTI E DELEGATI, SU 178 ISCRITTI) IL GIORNO 14 LUGLIO 2025 DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI APPI REGOLARMENTE COSTITUITA**